



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2295/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2669/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2669/TFNSVE/2025-2026, 2669 - Ricorso proposto dalla società A.C. PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L. (matricola 38620) contro la società AZZANO CALCIO ASD (matricola 940744) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori TRAINI STEFANO (matricola 5411572), LONGO FILIPPO (matricola 6681241), BREMBILLA STEFANO (matricola 6742585) e BELOTTI LUCA (matricola 6555479)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.C. PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L. (matricola 38620) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società AZZANO CALCIO ASD (matricola 940744) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori TRAINI STEFANO (matricola 5411572), LONGO FILIPPO (matricola 6681241), BREMBILLA STEFANO (matricola 6742585) e BELOTTI LUCA (matricola 6555479).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni allegate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 669,00 (seicentosessantanove/00) - rispettivamente: euro 103,00, quanto al calciatore Belotti; euro 246,00, quanto al calciatore Brembilla; euro 80,00, quanto al calciatore Longo; euro 240, quanto al calciatore Traini - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD CALCIO BANNIA (matricola 921137) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.C. PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L. (matricola 38620), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori TRAINI STEFANO (matricola 5411572), LONGO FILIPPO (matricola 6681241), BREMBILLA STEFANO (matricola 6742585) e BELOTTI LUCA (matricola 6555479), nella misura di euro 669,00 (seicentosessantanove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai